

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 196 del 11.02.2016



**COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII**

SERVIZIO "SPAZIO NEUTRO"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

N. GARA: 6279076

CIG: 65252007329

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato la realizzazione del Servizio denominato "Spazio neutro" il cui obiettivo è quello di offrire un luogo tutelato e idoneo a valutare, stabilire o ristabilire la relazione minori-genitori, nei casi in cui la magistratura o i Servizi valutino opportuno garantire sia la protezione del bambino che il diritto dei genitori a mantenere una continuità nella relazione con il/i figlio/i.

I risultati attesi del Servizio sono:

- A) il miglioramento del rapporto tra genitori separati e figli nei casi in cui sia necessario ristabilire una relazione interrotta e/o ostacolata;
- B) l'offerta di elementi utili all'elaborazione di uno specifico programma d'intervento per la migliore protezione e tutela del bambino.

Per "Spazio neutro" s'intende un particolare contesto, opportunamente attrezzato in cui:

- *i minori allontanati dal nucleo d'origine o affidati ad un solo genitore in sede di separazione possano incontrare il genitore non collocatario/affidatario o entrambi i genitori;*
- *può aver luogo l'incontro tra figli e genitori qualora questi ultimi non dispongano di un domicilio stabile e adeguato;*
- *è possibile condurre osservazioni sull'adeguatezza e la significatività della relazione minore/genitore.*

Per diritto di visita e di relazione s'intende il complesso di interventi volti al mantenimento e al sostegno dei legami generazionali, nell'ambito di nuclei familiari in cui, a causa di conflittualità e/o di crisi, la relazione tra genitori/figli ha subito un'interruzione, viene gravemente ostacolata o presenta elementi di rischio.

Art. 2 - Finalità

- A) migliorare il rapporto tra genitori separati e figli nei casi in cui sia necessario ristabilire una relazione interrotta o gravemente compromessa;
- B) regolamentare gli incontri tra minori e genitori che si trovano in situazioni di elevata conflittualità, nei casi in cui questi ultimi non siano in grado di attuare in modo autonomo e sereno le condizioni di separazione sancite dall'Autorità Giudiziaria;
- C) tutelare il minore in quelle situazioni in cui l'incontro con il genitore non affidatario può costituire pregiudizio e/o quando si rende necessaria l'osservazione e il sostegno alla relazione stessa;
- D) sperimentare la costruzione di un percorso di responsabilizzazione che induca i genitori separati a rispettare le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e/o l'individuazione di strategie volte alla riduzione/interruzione del conflitto tra la coppia genitoriale nell'interesse dei figli.

Art. 3 - Destinatari

Il Servizio si rivolge ai nuclei familiari residenti nel Comune di Ragusa.

Il principale destinatario del servizio è il bambino con il suo diritto a "mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al suo interesse" (Convenzione dei diritti dell'infanzia art. 9, 1989 New York)

Art. 4 - Prestazioni - Compiti e ruolo dell'affidataria

L'affidataria metterà a disposizione un locale, ubicato nel territorio del Comune di Ragusa idoneo all'accoglienza dei destinatari del Servizio oggetto del presente bando, secondo quanto previsto dalla normativa di cui al successivo art. 16, debitamente attrezzato e composto da almeno n. 2

vani (un vano dovrà essere adibito ad attività ludico-ricreative con attrezzature ludiche, giochi di gruppo, ecc..).

- All'interno del Servizio "Spazio neutro" l'affidataria s'impegna a svolgere le seguenti attività:
- A) la formulazione e la gestione di progetti individualizzati riguardanti situazioni sia di minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Ragusa che soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria o Minorile;
 - B) la strutturazione di incontri tra il minore ed i genitori, nonché di colloqui periodici con ciascuno di essi mirati al mantenimento, miglioramento e/o al ripristino della relazione parentale con il genitore non affidatario o con entrambi.
 - C) incontri periodici d'equipe tra i Servizi coinvolti nella gestione delle singole situazioni.

Le attività si sviluppano attraverso una metodologia che prevede:

- colloqui preliminari individuali e di conoscenza con i genitori;
- colloqui di ambientamento con i minori;
- incontri programmati tra i minori e il/i genitore/i;
- colloqui individuali di verifica con i minori ed i genitori, nonché di valutazione in itinere degli interventi svolti e dei risultati attesi, apportando eventuali modifiche agli obiettivi inizialmente condivisi;
- colloqui di restituzione in itinere e finali.

Si ritiene parte integrante del progetto la collaborazione con gli operatori della rete dei Servizi (di base e specialistici) coinvolti nella gestione delle singole situazioni, nonché gli incontri d'equipe tra gli operatori del Servizio "Spazio neutro" ed il referente tecnico del Comune capofila del Distretto.

Le suddette prestazioni dovranno essere espletate da operatori con specifica esperienza nei servizi di cui al presente bando, come meglio specificato all'art. 5.

Il progetto proposto dall'affidataria, insieme al presente capitolo, rappresenta parte integrante degli atti disciplinanti il Servizio e i rapporti tra il Comune di Ragusa, capofila di distretto e l'affidataria; lo stesso, pertanto, si obbliga a dare piena esecuzione sia a quanto previsto in capitolo, che a quanto specificato nel progetto.

- 1) Il Servizio dovrà essere svolto dall'affidataria esclusivamente a suo rischio e con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa. In particolare, l'affidataria assicura il regolare svolgimento del Servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale e di strumenti necessari per la realizzazione degli interventi, nonché verifica direttamente il rispetto degli orari degli operatori individuando le forme più opportune a tale scopo.
- 2) L'affidataria provvede all'organizzazione complessiva del Servizio in oggetto e alle concrete modalità di espletamento dello stesso attraverso la migliore pianificazione delle attività, l'articolazione degli interventi, l'organizzazione della mobilità e degli spostamenti degli operatori, l'individuazione ed il miglior utilizzo degli strumenti disponibili sulla base delle finalità perseguiti dall'Amministrazione.
- 3) L'organizzazione complessiva del Servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni e deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e massima economicità, tenendo conto in particolare delle indicazioni di massima del Comune di Ragusa, in qualità di Comune capofila.
- 4) L'affidataria informa tempestivamente il referente tecnico del Comune capofila su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del Servizio ed è tenuto a

individuare le modalità attuative per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dal suddetto referente.

- 5) L'affidataria è tenuta a comunicare formalmente e per iscritto eventuali elementi di criticità che dovessero intervenire nel Servizio, oltre a consegnare all'Amministrazione (nella persona del referente tecnico del Comune capofila) una relazione trimestrale sul suo andamento complessivo nonché sulle singole situazioni seguite, al fine di consentire una valutazione degli interventi attuati, delle metodologie applicate e dei risultati ottenuti. Tali comunicazioni vanno inviate al referente tecnico del Comune di Ragusa capofila di distretto.
- 6) I Comuni del distretto non forniranno né il materiale, né le attrezzature, né gli automezzi necessari al regolare andamento del Servizio, che dovrà essere effettuato con strumenti e beni messi a disposizione dall'affidataria; in ogni caso strumenti e beni mobili e immobili utilizzati per lo svolgimento del Servizio devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in regola con le coperture assicurative.
- 7) In caso sia istituito un servizio di mediazione familiare distrettuale comunale, l'affidataria è tenuta alla piena collaborazione con gli operatori assegnati. In caso potrà essere valutata l'opportunità di condividere gli spazi tra i due servizi.

Art. 5 – Figure professionali

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l'affidataria, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, assicura la copertura del Servizio utilizzando esclusivamente le seguenti figure professionali:

- 1 Assistente Sociale specialista per 1200 ore annue (100 mensili);
- 1 Educatore professionale per 1200 ore annue (100 mensili);

Art. 6 – Articolazione Organizzativa

1. L'affidataria garantisce il regolare e puntuale adempimento del Servizio, avvalendosi della collaborazione di persone di assoluta fiducia, in possesso dei necessari requisiti in termini di titolo di studio e di esperienza professionale per i seguenti ambiti:

- minori collocati in affido etero familiare e/o in comunità;
- minori affidati ad un solo genitore o collocati presso l'abitazione di uno dei genitori/altro familiare;
- minori appartenenti a gruppi familiari stranieri/misti.

L'affidataria garantisce:

- istruzione, gestione e custodia della documentazione relativa alle situazioni in carico al Servizio oggetto del presente bando;
- invio delle comunicazioni e stesura delle relazioni inerenti alla gestione delle singole situazioni nel rispetto della normativa sulla privacy;
- interventi professionali in favore dell'utenza afferente al Servizio, nonché conduzione di colloqui ed incontri periodici con i componenti dei nuclei familiari in carico al Servizio stesso;
- partecipazione dell'équipe dello Spazio neutro agli incontri di rete con gli altri attori, pubblici e privati del territorio, che siano coinvolti nella gestione delle singole situazioni.

Il Servizio viene realizzato attraverso l'azione congiunta e parallela di un'équipe professionale costituita da un Assistente sociale specialista ed un Educatore professionale, che prenderà in carico l'intero nucleo familiare.

Nell'ambito del Servizio l'affidataria garantisce:

- svolgimento degli atti riguardanti le procedure organizzative interne al Servizio:
 - *calendario settimanale degli incontri;*
 - *stesura e gestione dei piani d'intervento/ valutazioni in itinere e finali;*
 - *corretto utilizzo del materiale ludico;*
- stesura delle relazioni periodiche di aggiornamento all'Autorità Giudiziaria, predisposizione degli atti conclusivi delle situazioni seguite e passaggio della documentazione in caso di rescissione del contratto.

Art. 7 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto

1. Il personale assegnato al Servizio è tenuto ad una condotta irrepreensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti dell'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la necessaria diligenza professionale; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto d'ufficio e il dovere della riservatezza nonché effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio;
2. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio su indicazione del Referente tecnico del Comune di Ragusa, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'affidataria dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del Servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale del soggetto affidatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Art. 8 – Obblighi dell'affidataria - Responsabilità

1. L'affidataria si obbliga :
 - a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del Servizio secondo quanto stabilito dal Comune di Ragusa, capofila del Distretto;
 - b) ad assicurare, in attuazione all'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, l'impiego degli stessi operatori utilizzati dalla precedente ditta affidataria, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali in essere per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio e che risultino:
 - b.1 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- b.2 non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

L'affidataria, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è Titolare del Trattamento dei dati di cui ai precedenti punti b.1 e b.2;

- c) a svolgere il Servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili e immobili e di un autonomo parco mezzi, garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative dotati di idonee coperture assicurative;
- d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il Servizio stesso;
- e) ad operare con un numero di operatori di ambo i sessi, idonei ad operare con modalità che assicurino il perseguitamento degli obiettivi contenuti nel Progetto;
- f) a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto (e al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili), l'elenco nominativo degli operatori impiegati, la relativa qualifica ed i relativi curricula;
- g) a sostituire il personale assente, per un periodo superiore a 10 giorni, entro 48 ore esclusivamente previo parere sull'opportunità di detta sostituzione da parte del referente tecnico del Comune capofila; in ogni caso, l'assenza da parte dell'operatore è ammessa e potrà avvenire esclusivamente in presenza di valide giustificazioni. Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi che le motivazioni addotte non possano giustificare l'assenza, può diffidare l'affidataria, e, in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;
- h) a garantire, nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato, limitando il fenomeno del turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo gli interventi già attuati, nonché di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti nell'ambito del Servizio;
- i) ad espletare, per il miglior svolgimento del lavoro, percorsi di autoformazione interni all'équipe degli operatori impegnati nel Servizio;
- j) a farsi carico della formazione del proprio personale per tutta la durata dell'affidamento;
- k) a verificare l'effettiva applicazione dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità del Servizio, sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l'Amministrazione in seno ad apposito gruppo di lavoro integrato;
- l) a redigere, con cadenza trimestrale, una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del Servizio, con l'indicazione dei risultati ottenuti e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e delle criticità, tenendo conto delle ulteriori indicazioni che dovessero essere date dall'Amministrazione.

2. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidataria è tenuta:

- a) a dare immediata comunicazione, al Referente del Comune capofila, di qualsiasi evento che impedisca, temporaneamente o definitivamente, l'attuazione degli interventi;
- b) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del Servizio, con particolare riferimento ad eventuali ostacoli che dovessero subentrare rispetto al perseguitamento delle finalità e degli obiettivi generali del Servizio o alla realizzazione delle attività programmate e, in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;
- c) ad offrire la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

3. L'affidataria è tenuta inoltre a:

- a) rispettare per gli operatori tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali

integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività, nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a proprio carico tutti gli oneri, per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; in caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidataria per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

- b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
- c) stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi -Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed Infortuni – al fine di garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e ai terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque nell'ambito dello svolgimento del Servizio e/o delle attività connesse allo stesso, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio del minore, o presso altra sede autorizzata dall'Amministrazione Comunale, incluse le fasi "in itinere". L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il Servizio rispetto a quanto suddetto; pertanto, nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire non fosse adeguato, l'affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, vengono svolte e fanno capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidataria;
- d) coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione, personale volontario in forma di supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
- e) rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- f) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del Servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dei dati.

4. L'affidataria solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, sia nei confronti degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 9 - Verifiche e Controlli

1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'affidataria presenta apposita dichiarazione resa ai sensi

dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.

2. In riferimento alla regolarità contributiva, l'affidataria deve consegnare all'Amministrazione, al momento della sottoscrizione del contratto e, in seguito, dopo sei mesi dalla firma ed entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, copia di idonea documentazione attestante il regolare versamento dei contributi; in ogni caso, l'Amministrazione prima di procedere alle liquidazioni verificherà tramite DURC la regolarità contributiva dell'ente gestore.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifiche semestrali dei risultati conseguiti dal Servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'affidataria, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati dall'affidataria del Servizio, in termini di efficienza ed efficacia.
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente del Servizio Sociale, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'affidataria.

4. All'affidataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti al Servizio oggetto di gara.

Art. 10 - Durata

1. Il Servizio oggetto di gara viene affidato per la durata di mesi 32 (trentadue) a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero della consegna del servizio. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 11 - Corrispettivo - Pagamenti

1. Il corrispettivo per il Servizio oggetto di affidamento, per la durata di mesi 32 (trentadue), viene fissato in €.137.344,00, pari ad €. 4.292,00 mensili, IVA (4%) esclusa.

2. Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per il Servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al Servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura, relativa all'esecuzione del Servizio stesso, recante l'attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune capofila e supportata da un prospetto dal quale risulti l'elenco nominativo degli operatori impegnati, con l'indicazione del numero delle ore totali svolte nel mese.

4. Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari - I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati ai precedenti articoli.

Il legale rappresentante della cooperativa, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dal presente contratto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/28 e dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10, è il seguente:

Banca ----- Via ----- Cod. IBAN ----- sul quale sono delegati ad operare: ----- nato a --- il ----- C.F. ----- e ----- nato a --- il ----- C.F. -----

Il legale rappresentante della cooperativa, nella qualità, si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purchè idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CIG -----

Art.13 - Recesso e riduzione del Servizio

1. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione del Servizio, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il Servizio oggetto di gara, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata A.R., con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'affidataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta. Qualora la riduzione del Servizio sia superiore nella misura del 20% rispetto a quello già affidato, l'affidataria potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

Art. 14 – Scioperi

1. L'affidataria del Servizio, è tenuta, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali e definiti dagli accordi aziendali, provvedendo ad apposita comunicazione all'Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero; il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l'Amministrazione ha la facoltà di destinare le relative economie in attività diverse dal Servizio oggetto della presente gara.

Art. 15 – Sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

1. L'affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del Servizio oggetto di affidamento.

2. L'affidataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.

3. L'affidataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di Servizio oggetto della presente gara, nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato e a fornire ai propri lavoratori inseriti nel Servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso, se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

4. Qualora il personale rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente del settore Servizi Sociali.

Art. 16 – Trattamento dati personali - D.Lgs. n° 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere

giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1 lett. a, b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

2. La ditta, in quanto affidataria del Servizio oggetto di gara, è Responsabile esterno del Trattamento e a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati; il predetto Responsabile:
 - opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo e a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
 - attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
 - è tenuta a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
 - consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
 - provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
3. L'affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito preciseate e ad altre eventuali che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
 - i dati devono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
 - l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
 - è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
 - è fatto divieto di diffondere dati, se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
 - i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del Servizio oggetto di affidamento; a tal fine l'affidataria s'impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del Servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche dati personali utilizzate per l'affidamento del Servizio o di cui comunque l'affidataria sia venuta a conoscenza in dipendenza dello stesso.
4. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidataria è comunque tenuta al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 17 - Norme di comportamento – Il coordinatore/responsabile della struttura si impegna ad attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R.S. 16 aprile 2013 n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Allorchè si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 18 – Inadempienze e penalità

1. L'affidataria, nell'esecuzione del Servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti, nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

2. L'affidataria, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a penalità da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni fatto, in base alla gravità dell'infrazione qualora:

- a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del Servizio, riconducibili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di Servizio, che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- d. esegua il Servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del Servizio stesso, con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.

3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del settore Servizi sociali, procederà alla contestazione formale, invitando l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti, addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

6. Le penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Aggiudicataria.

Art. 19 Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie si esclude la competenza arbitrale e il foro competente è quello di Ragusa.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto è risolto, con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento per eventuale danno da rivalersi su eventuali crediti dell'affidataria, nei seguenti casi:

- a. mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 3°, del precedente articolo 11;
- b. grave inadempienza dell'affidataria, tale da compromettere il buon risultato della gestione del Servizio affidato;
- c. in caso di subappalto;
- d. mancato rispetto degli obblighi inerenti la normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al Servizio, agli utenti e alle loro famiglie;
- f. ritardi continuati e ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione.

Art. 21 – Spese contrattuali - Imposte e Tasse

- 1. L'ente affidatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .
- 2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 22 – Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente e, in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.
- 2. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto comunque attinenti al Servizio oggetto di gara.

Art. 23 – Vincolatività delle offerte

- 1. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte dell'ente concorrente, di tutti nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato delle linee guida e del bando di gara.